



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO

Edizione 0		
Progressivo revisione	Data Approvazione al CdA	Stato di emissione documento
00	26/10/2011	prima emissione
01	23/12/2014	Aggiornamento art. 3 e art. 9
02	26/10/2017	Aggiornamento Appendice ex L. 4/08/17 n.124
03	01/03/2018	Aggiornamento per Riforme Statutarie/Legge 205/2017
04	16/12/2020	Aggiornamento per modifica tempi tecnici di liquidazione e per attribuzione rendimento convenzionale mensile
05	24/07/2025	Aggiornamento per sistemazione tempo tecnico liquidazione, inserimento modalità di pagamento e recepimento risposta Covip al riscatto per invalidità
06	25/06/2026	Aggiornamento per inserimento nuove rendite alternative alla rendita vitalizia (Legge 199/2025)



1. GLOSSARIO	3
2. SINTESI	3
Art.1 – Premessa	3
Art.2 - Modalità di presentazione delle richieste.....	3
Art. 3 - Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia.....	3
3.bis – Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita, alternative alla rendita vitalizia: a “durata definita”, in forma di prelievi liberamente determinabili” e “in forma di erogazione frazionata”	4
Art. 4 - Prestazione pensionistica complementare in forma di capitale.....	6
Art. 5 - Riscatto della posizione individuale.....	7
Art. 6 - Trasferimento della posizione previdenziale.....	7
Art. 7 - Modalità di Liquidazione degli importi richiesti a titolo di riscatto totale e/o di trasferimento ad altro Fondo della posizione previdenziale.....	7
Art. 8 - Modalità di Liquidazione degli importi chiesti a titolo di riscatto parziale	7
Art. 9 – Valorizzazione della posizione da riscattare	7
Art. 10 – Tasso convenzionale	8
Art. 11 – Modalità di accredito	8
APPENDICE.....	9

1. GLOSSARIO

- Titolare: l'iscritto che, avendone titolo, abbia presentato richiesta di riscatto, trasferimento, prestazione pensionistica in forma di rendita e/o di capitale.
- Domanda: scelta da parte dell'iscritto di una delle prestazioni spettanti, completa e formalmente regolare rispetto alla normativa.
- Tempo tecnico: periodo massimo di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda entro il quale il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla richiesta.

2. SINTESI

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello Statuto del Fondo e della normativa di riferimento in materia di prestazioni.

Art.1 – Premessa

Il presente Regolamento, comprensivo dell'Appendice, dà attuazione alle disposizioni dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale BNL e BNP Paribas Italia (di seguito "Fondo") in materia di erogazione delle prestazioni del Fondo (art. 11 e 14 del D.Lgs.252/05).

Art.2 - Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di riscatto, di trasferimento, delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita (vitalizie e non) e/o di capitale devono essere inoltrate al Fondo compilando l'apposita modulistica presente nell'Area Riservata sul sito internet www.fondopensionibnl.it.

Il Fondo, ricevuta la domanda, procederà alla relativa istruttoria (Riferimento n.1 dell'Appendice).

L'incompletezza o l'irregolarità rispetto alla normativa della richiesta determina l'inefficacia della domanda.

Art. 3 - Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia

L'iscritto, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dalla normativa e dallo Statuto del Fondo (Riferimento n.2 dell'Appendice) ed abbia altresì perso i requisiti di partecipazione, ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica, anche in misura parziale, sotto forma di rendita vitalizia.

Per l'erogazione della rendita vitalizia, il Fondo si impegna a erogare una delle diverse tipologie di rendita vitalizia scelta tra quelle offerte richiamate nel Documento sulle rendite vitalizie.

Il Fondo provvederà direttamente a trasformare in rendita vitalizia, con valuta corrente, la quota richiesta della posizione, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data

di ricezione digitale della domanda, convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Il “Documento sulle rendite vitalizie”, è disponibile sul sito internet www.fondopensionibnl.it e costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3.bis – Prestazione pensionistica complementare in forma di rendita, alternative alla rendita vitalizia: a “durata definita”, in forma di prelievi liberamente determinabili” e “in forma di erogazione frazionata”

L’Iscritto, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dalla normativa e dallo Statuto del Fondo⁽²⁾ ed abbia altresì perso i requisiti di partecipazione, ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica, anche in misura parziale, sotto forma di:

- **rendita a durata definita** per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui; la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto. L’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione.
- **Prelievi liberamente determinabili** nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita; si assume, quindi, come importo massimo prelevabile in ogni momento la differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati. I Prelievi sono erogati a valere sul montante in gestione, con facoltà dell’aderente di sceglierne l’importo e la tempistica nei limiti sopra indicati.
L’aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può quindi richiedere l’erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

L’importo destinato alla tipologia di rendita sopra menzionate potrà essere erogato in rate trimestrali. Qualora l’importo delle singole rate risultasse inferiore a 80,00 €, il Fondo può comunque limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata.

- **erogazione frazionata (usufruibile dal 31 ottobre 2026)** del montante accumulato costituita da un’erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo scelto dall’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione non inferiore a cinque anni. L’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione. Il montante residuo resta comunque investito fino al completo esaurimento dell’erogazione. Al momento

dell'esercizio dell'opzione l'aderente deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione e la periodicità dell'erogazione.

L'importo destinato alla tipologia di rendita ad erogazione frazionata potrà essere erogato, a scelta dell'iscritto, in rate trimestrali, semestrali e annuali. Qualora l'importo delle singole rate risultasse inferiore a 1.000 €, il Fondo può comunque limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata.

Si evidenzia che:

- la posizione individuale rimane investita presso il Fondo Pensioni;
- le diverse tipologie di prestazioni non sono tra loro combinabili tra di loro né con la rendita vitalizia;
- non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo come la possibilità di versare ulteriore contribuzione salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR. In tale situazione, le prerogative derivanti dal versamento di tali importi e di eventuali ulteriori contribuzioni sono da considerarsi distinte da quelle della prestazione pensionistica complementare al quale lo stesso ha acceduto;
- non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo come la possibilità di richiedere il trasferimento, le anticipazioni e il riscatto, con eccezione dello switch di comparto. Il montante residuo è mantenuto in gestione dal Fondo fino al completamento della fase di erogazione e dovrà essere riversato nel comparto più prudente, salvo diversa scelta dell'aderente all'atto della relativa richiesta, ovvero di successivo *switch* del comparto;
- la scelta di una delle citate prestazioni non può essere revocata dall'aderente. È tuttavia sempre possibile per l'aderente convertire in ogni momento il montante residuo in una rendita vitalizia, al fine della copertura del rischio di longevità, anche trasferendo il montante residuo presso una diversa forma pensionistica complementare;
- al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve necessariamente individuare i soggetti che possono riscattare l'eventuale montante residuo in caso di decesso. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete;
- nel caso in cui l'aderente avesse richiesto la RITA, al momento dell'esercizio dell'opzione delle rendite sopra citate è necessario che richieda la revoca della RITA.

Ai fini di una valutazione consapevole delle alternative disponibili al momento dell'accesso alla fase di erogazione si rende noto che tali tipologie di rendite presentano le seguenti caratteristiche:

- la variabilità dell'importo delle prestazioni (rischio di investimento);
- il rischio che la durata della vita del beneficiario sia superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
- il rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento;
- la riscattabilità del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario;
- le differenze nei regimi fiscali applicabili.

Dall'entrata in vigore delle suddette rendite il Fondo raccoglierà in Area Riservata la volontà dell'iscritto di richiedere l'erogazione di una delle suddette rendite.

NB.; nelle more dei chiarimenti normativi/attuativi, le richieste pervenute dal 1° Luglio 2026 dagli Aderenti saranno gestite dal Fondo solo come "prenotazioni" o domande "sospese". per un **periodo transitorio** (al massimo fino a 6 mesi) al fine di recepire le istruzioni operative e fiscali utili per la corretta gestione delle rendite alternative alla rendita vitalizia.

Si manterrà valido l'esercizio del diritto da perfezionarsi in un secondo momento quando tutti gli aspetti (fiscali) saranno risolti.

Premorienza

In caso di decesso in corso di erogazione di una delle rendite di cui al punto 3-bis, l'eventuale montante residuo verrà corrisposto ai soggetti designati come beneficiari al momento della presentazione della richiesta.

N.B.: Per quanto concerne la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) si rinvia a quanto disciplinato nell'apposito Regolamento pubblicato sul sito internet www.fondopensionibnl.it.

Art. 4 - Prestazione pensionistica complementare in forma di capitale

Vecchio iscritto (Riferimento n.3 dell'Appendice)

L'iscritto, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo ed abbia altresì perso i requisiti di partecipazione, ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica, anche in misura parziale, sotto forma di capitale.

La liquidazione della posizione avverrà, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo. In caso di ricalcolo, effettuato dal datore di lavoro, sulla contribuzione e sul TFR, la liquidazione avverrà comunque entro il termine massimo di 6 mesi.

Nuovo iscritto (Riferimento n. 4 dell'Appendice)

L'iscritto ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della propria posizione individuale. Qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione maturata in rendita vitalizia immediata annua, a favore dell'iscritto, senza reversibilità, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

La liquidazione della posizione avverrà, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda, convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. In caso di ricalcolo, effettuato dal datore di lavoro, sulla contribuzione e sul TFR, la liquidazione avverrà comunque entro il termine massimo di 6 mesi.

Art. 5 - Riscatto della posizione individuale

In caso di cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a prestazione pensionistica (Riferimento n.5 dell'Appendice) obbligatoria l'Isritto può chiedere:

- a) riscatto totale
- b) riscatto parziale

Art. 6 - Trasferimento della posizione previdenziale

L'Isritto potrà chiedere, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo e decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione, il trasferimento della propria posizione previdenziale a favore di altro Fondo Pensione iscritto all'Albo presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Gli estremi identificativi del nuovo Fondo dovranno essere inclusi nella domanda di trasferimento sottoscritta.

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

N.B.: nel caso in cui il partecipante, in costanza di rapporto di lavoro, decida di trasferire, entro il 31/10/2026, la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare diversa dal Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP PARIBAS Italia nessun contributo verrà più versato a detta forma da parte del datore di lavoro.

Art. 7 - Modalità di Liquidazione degli importi richiesti a titolo di riscatto totale e/o di trasferimento ad altro Fondo della posizione previdenziale

Per l'erogazione del riscatto totale e/o per il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare il Fondo provvede a riconoscere la somma spettante, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda, convenzionalmente valorizzata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. In caso di ricalcolo, effettuato dal datore di lavoro, sulla contribuzione e sul TFR, la liquidazione avverrà comunque entro il termine massimo di 6 mesi.

Art. 8 - Modalità di Liquidazione degli importi chiesti a titolo di riscatto parziale

L'erogazione del riscatto parziale avviene riconoscendo il 50% dell'intera posizione individuale determinata al momento del disinvestimento, effettuando l'accredito della somma spettante, con valuta corrente, entro il tempo tecnico di 90 gg. dalla data di ricezione digitale della domanda limitatamente alla quota di capitale anzidetta. Per il restante 50% della posizione individuale prosegue il rapporto con il Fondo in qualità di aggregato.

Art. 9 – Valorizzazione della posizione da riscattare

Per Valorizzazione della posizione si intende l'ammontare della posizione previdenziale come risultante dall'ultimo Bilancio approvato, aggiornata con le entrate e le uscite di natura previdenziale (contributi, costi polizza TCM, anticipazioni, ecc.) pervenute fino all'ultimo giorno del mese nel quale ha effetto la cessazione e ricalcolata sulla base del tasso convenzionale determinato come previsto nell'articolo 10.



Art. 10 – Tasso convenzionale

Il Tasso convenzionale è il rendimento stimato, deliberato periodicamente dal Consiglio di amministrazione, collegato all'andamento gestionale del Fondo e relativo ai mesi successivi all'ultimo Bilancio approvato dall'Assemblea.

Art. 11 – Modalità di accredito

L'erogazione sarà effettuata "esclusivamente" mediante accredito sul conto corrente bancario.

APPENDICE

Di seguito si riportano alcuni dettagli esplicativi richiamati nel Regolamento per l'erogazione delle prestazioni del Fondo

(1) Istruttoria e data attribuzione rendimento convenzionale mensile: il Fondo Pensioni, ricevuta la domanda di prestazione da parte dell'iscritto completa e formalmente regolare rispetto alla normativa, provvede in 10 giorni lavorativi ad effettuare l'istruttoria della pratica. La posizione previdenziale viene rivalutata al rendimento convenzionale mensile calcolato fino al mese precedente la data di conclusione dell'istruttoria.

(2) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle norme vigenti e dal "Documento sulle Rendite Vitalizie".

(3) Per "vecchio iscritto" si intende il dipendente che alla data del 28 aprile 1993 era iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e non abbia mai richiesto il riscatto della posizione.

L'iscritto può optare:

Montante fino al 31/12/2006:

- Per il 100% del capitale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31/12/2006
- Per una percentuale in capitale e per il residuo in rendita vitalizia o in prestazioni alternative alla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)
- Per il 100 % in rendita vitalizia o in prestazioni alternative alla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)

Montante dopo il 31/12/2006:

Per il 100% del capitale con applicazione del regime tributario meno favorevole vigente alla data del 31/12/2006.

- Fino al massimo del 50% in forma capitale e per il residuo in rendita vitalizia con applicazione del regime tributario più favorevole previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs 252 del 2005 o in prestazioni alternative alla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)

Nota bene: nel caso in cui la rendita vitalizia immediata annua derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale vigente, la stessa potrà essere erogata totalmente in forma di capitale.

- Per il 100 % in rendita vitalizia o in prestazioni alternative alla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)

(4) Per "nuovo iscritto" si intende il dipendente che alla data del 28 aprile 1993 non era iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 o il "vecchio iscritto" che abbia richiesto il riscatto totale della posizione previdenziale ovvero che non abbia effettuato il trasferimento della propria posizione previdenziale da altra forma di previdenza complementare.

L'iscritto può optare:

- Per il 100 % in rendita vitalizia o in prestazioni alternative alla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)
- Fino al massimo del 50% in forma capitale e per il residuo in rendita con applicazione del regime tributario più favorevole previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs 252 del 2005 o in prestazioni alternative alla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili, erogazione frazionata)

Nota bene: nel caso in cui la rendita vitalizia immediata annua derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale vigente, la stessa potrà essere erogata in forma di capitale.

Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

(5) Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato in vari casi. In particolare, si può richiedere:

- il riscatto del 50 % della posizione individuale maturata nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. È ammesso, inoltre, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (ove applicabile);
- il riscatto del 100% della posizione individuale maturata nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto della posizione previdenziale nei casi di invalidità permanente sarà erogato in conformità all'orientamento COVIP in risposta al quesito in materia di riscatto della posizione per invalidità disponibile sul sito della commissione al seguente link -<https://www.covip.it/normativa/fondipensione/quesiti/risposta-quesito-materia-riscatto-della-posizione-invalidita>
- il riscatto del 100% in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica, prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione, che viene esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati;
- il riscatto del 100% per cause diverse da quelle sopra indicate.